



AMIS dal 1992 AL SERVIZIO DELLE IMPRESE E DELL'AMBIENTE

ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI

Via Weiden 35 62100 Macerata Tel. e Fax: 0733/230279 Cell. Segreteria: 335 6670118
C.F.: 93029960429 info@amisrifiuti.org www.amisrifiuti.org PEC: amis@ticertifica.it

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 27.11.2018

Info/95 (R)/11.18/CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI CON CODICI A SPECCHIO: le conclusioni dell'Avvocato Generale Corte UE

CLASSIFICAZIONE RIFIUTI CON CODICI A SPECCHIO, IN ATTESA DELLA SENTENZA DELLA CORTE UE PUBBLICATE LE CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE

Il **15 novembre 2018** sono state depositate le **Conclusioni dell'Avvocato Generale** M. Campos Sánchez-Bordona (Conclusioni relative alle Cause riunite da C-487/17 a C-489/179 in vista del pronunciamento della Corte di Giustizia Europea relativamente alle **domande di pronuncia pregiudiziale** proposte dalla Corte Suprema di Cassazione in tema di **classificazione dei rifiuti**, affinché quest'ultima possa pronunciarsi se gli imputati abbiano commesso, in Italia, il reato di traffico illecito dei rifiuti.

In attesa di conoscere l'opinione definitiva della Corte di Giustizia europea, tuttavia è interessante conoscere le opinioni espresse dall'Avvocatura EU, di cui si riporta in estrema sintesi alcuni passaggi, e che, per gli interessati agli approfondimenti, è interamente scaricabile dal link della Gazzetta europea:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:62017CC0487>)

Tra i passaggi nelle conclusioni dell'Avvocato Generale si segnala:

*“60. Come ho già spiegato, la normativa dell'Unione impone al produttore o detentore di procedere a un **ragionevole accertamento della composizione dei rifiuti** e di verificare successivamente l'eventuale pericolosità delle sostanze individuate onde stabilire, in funzione dei loro valori di concentrazione, se ricadano nell'allegato III della direttiva 2008/98 o nell'allegato IV del regolamento n. 850/2004. Va quindi parimenti **esclusa la «tesi della certezza o della pericolosità presunta»**, menzionata dal giudice del rinvio, che imporrebbe, quale unica via per non*

classificare il rifiuto come pericoloso, un'indagine esaustiva della composizione del rifiuto e di tutte le possibili sostanze pericolose, nonché del loro grado di concentrazione“;

*“79. Concordo con il governo italiano sul fatto che **il produttore o detentore del rifiuto non ha l'obbligo di sottoporlo ad analisi esaustive al fine di individuare tutte le sostanze pericolose, ai sensi del regolamento n. 1272/2008, eventualmente presenti nello stesso e tutti i possibili indizi di pericolosità che esso può comportare, in applicazione dell'allegato III della direttiva 2008/98. Tale opinione è condivisa dal giudice del rinvio, il quale ritiene che sia necessaria non una ricerca indiscriminata di tutte le sostanze che i rifiuti potrebbero astrattamente contenere, ma un'adeguata caratterizzazione degli stessi basata prima sull'accertamento della loro esatta composizione e, successivamente, sulla verifica della pericolosità delle sostanze così individuate“;***

*“80. Anche il **principio di fattibilità tecnica e praticabilità economica, espresso all'articolo 4, paragrafo 2, ultimo comma, della direttiva 2008/98, osta a che si imponga al produttore di svolgere analisi assolutamente esaustive della composizione dei rifiuti e di tutti gli indizi di pericolosità delle sostanze che li compongono. Un obbligo siffatto sarebbe peraltro sproporzionato“.***

Sarete aggiornati sui successivi sviluppi della dibattuta tematica.